FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini *Presidente*; dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Federico Vecchio *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali *Rappresentante A.I.A.*, del Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito 14 settembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(243) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MOSCHINI (Procuratore Generale della Società US Salernitana 1919 Srl), GIANMARIA GUADAGNO (calciatore tesserato della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 12826/601 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il deferito Gianmaria Guadagno e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 26 ottobre 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, del CGS.

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCARPA e ANTONIO LIBERO DEL SORBO (all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASD AC Savoia 1908 Srl), Società ASD AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 501/258 pf14-15 MS/vdb del 13.7.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione del 14 settembre 2015, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, nei confronti dei calciatori Francesco Scarpa e Antonio Del Sorbo, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per ciascuno e, nei confronti della ASD AC Savoia 1908 Srl, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); dato atto che nessuno è comparso per i deferiti, pur ritualmente convocati; osserva.

II deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri Francesco Scarpa e Antonio Libero Del Sorbo, all'epoca dei fatti tesserati in qualità di calciatori della Società ASD Savoia 1908 (d'ora in avanti, anche detta la "Società" ovvero il "Savoia") e la ASD Savoia 1908, per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Scarpa e Del Sorbo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, "per avere gli stessi, al termine della gara Savoia Paganese, valevole per la dodicesima giornata del campionato lega pro, girone C, disputatasi il giorno 9.11.2014, deciso di sfilarsi le maglie di giuoco e di abbandonarle a terra, cedendo così ad una illegittima pretesa a loro rivolta dai propri sedicenti tifosi";
- la Società, "per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2, del CGS per la violazione addebitata ai propri tesserati".

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che i calciatori deferiti, al termine della gara persa dalla propria squadra, recatisi, su invito delle Forze dell'Ordine, sotto la tribuna dove erano collocati i tifosi del Savoia, mentre, da un lato, rifiutavano la richiesta, loro rivolta dalla tifoseria, di consegnare tutte le maglie da gioco dell'intera squadra, accettavano, a seguito di minacce non meglio specificate, di sfilarsi le loro maglie di gioco, senza consegnarle ai tifosi, ma limitandosi a poggiarle in terra per poi riprenderle dopo pochi minuti.

Detto comportamento, mentre, da un lato, realizza certamente la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, dall'altro deve essere contestualizzato e inquadrato in una situazione ambientale che certamente limitava, e di molto, l'arbitrio dei deferiti in merito a quali scelte prendere. La paura, difatti, di ulteriori e più gravi conseguenze non può non assumere rilevanza nella valutazione della fattispecie, con il conseguente riconoscimento di una responsabilità davvero attenuata.

In merito alla sanzione, questo Tribunale ritiene che, alla luce di quanto sopra, debba essere irrogata la sanzione dell'ammonizione a carico dei calciatori deferiti e quella dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Società.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina ai Sig.ri Francesco Scarpa e Antonio Del Sorbo la sanzione dell'ammonizione e alla ASD AC Savoia 1908 Srl la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOAO VITOR DA SILVA FERREIRA (calciatore) - (nota n. 20/632 pf14-15 AA/ac del 1.7.2015).

La Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare il Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna

federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la Società ASD Noto senza averne titolo.

Il deferimento

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

- letti gli atti del procedimento disciplinare n. 632 pf 14/15 avente ad oggetto: "Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Da Silva Ferriera Joao Victor, nato il 17/04/96 di cittadinanza brasiliana il quale ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per altra federazione estera";
- rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le acquisizioni documentali in atti; la dichiarazione resa dal medesimo calciatore allegata alla richiesta di tesseramento, ove affermava di "non essere stato mai tesserato con Società appartenenti a federazione estera"; il fax del 28/01/2015 della Federazione Brasiliana Calcio, dal quale si evince che il calciatore è stato tesserato per il club "Gremio Barueri Futebol LTDA" e regolarmente affiliato alla stessa Federazione;
- ritenuto che la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore, alla luce delle false affermazioni rassegnate, è da considerare in contrasto con il disposto dell'art. 40, comma 6, delle NOIF; che l'appartenenza del Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di ogni norma Federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati; che pertanto il calciatore è stato tesserato per la Società brasiliana "Gremio Barueri Futebol LTDA", per cui anche ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, lo stesso è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei 30 mesi successivi alla disputa della sua ultima partita;
- viste le note difensive del calciatore inoltrate il 04/05/2015, alternative all'esercizio del diritto a essere ascoltati dalla Procura come evidenziato nell'atto di conclusione delle indagini, note che non conferiscono valide giustificazioni al comportamento posto in essere dall'incolpato, in quanto basate essenzialmente su un fraintendimento sul contenuto della dichiarazione da allegare al tesseramento attribuibile sostanzialmente alla imperfetta conoscenza della lingua italiana da parte del calciatore anzidetto, circostanza, questa, non contemplata come esimente da parte della normativa Federale;
- contestata la violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, ascrivibile al calciatore; deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor, calciatore; per rispondere delle ascritte violazioni sopra richiamate.

La memoria difensiva

Non sono pervenuti scritti difensivi da parte del deferito.

II dibattimento

All'odierna riunione è comparso solamente il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) nei confronti del deferito Da Silva Ferreira Joao Victor.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Il calciatore ha sottoscritto una richiesta di tesseramento affermando di non essere mai stato tesserato con Società appartenente a Federazione estera. In realtà con fax del 28.01.2015 la Federazione brasiliana calcio rendeva noto che il calciatore era stato tesserato con il club "Gremio Barueri Futebol Ltda", Società regolarmente affiliata alla menzionata Federazione brasiliana. La violazione risulta quindi *per tabulas* oltre che ammessa dal calciatore medesimo, il quale in sede di memoria difensiva del 5.5.2015, inoltrata alla Procura generale dello sport presso il CONI, dichiarava di aver erroneamente dichiarato di non essere mai stato tesserato con altra Federazione poiché aveva difficoltà a comprendere la lingua italiana, per cui aveva reso una dichiarazione non conforme alla realtà in assoluta buona fede.

Ritiene questo Tribunale che la circostanza addotta dal calciatore non possa essere valutata come esimente in quanto non contemplata dalla normativa Federale, né oggettivamente giustificabile in considerazione del chiaro fraintendimento riferito al precedente tesseramento con la Società brasiliana.

Si precisa infine che anche ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento, i calciatori sono tenuti a riferire ogni pregresso accadimento concernente la loro appartenenza a una squadra affiliata a una Federazione estera.

In tal senso il fatto contestato risulta puntualmente confermato dalla documentazione in atti e persino ammesso dall'interessato, per cui è meritevole della sanzione riferita agli artt. 1 bis, comma 1, 10 comma 2 del CGS, in relazione all'art. 40, comma 6 delle NOIF. La sanzione proposta dalla Procura Federale appare quindi congrua ed equa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor.

(239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE CASAPULLA (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società USD Cavese 1919), GIANLUIGI LIPPIELLO (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Cavese 1919), LORENZO ANSALDI (all'epoca dei fatti addetto stampa-collaboratore della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 12535/1030 pf14-15 SP/ma del 23.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare dispone la restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento, una volta individuati i corretti indirizzi cui effettuare la relativa notifica.

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCANTONIO MALARA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio SrI), Società HINTERREGIO CALCIO SrI - (nota n. 378/753 pf14-15 SS/fda del 9.7.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare dispone la restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento, una volta individuati i corretti indirizzi cui effettuare la relativa notifica.

Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Prof. Claudio Franchini

6677

Pubblicato in Roma il 14 settembre 2015.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio